



Comune di Morano sul Po
Provincia di Alessandria

**DETERMINAZIONE
SERVIZIO FINANZIARIO
N. 113 DEL 15/12/2023**

OGGETTO:

DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI E ADEMPIMENTI DI CUI AL REGOLAMENTO U.E. N. 679/2016 ALLA DITTA SIRE INFORMATICA SRL PER IL TRIENNIO 2024/2026. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z153DCAFDD

L'anno DUEMILAVENTITRE del mese di DICEMBRE del giorno QUINDICI, la sottoscritta FERRERO Patrizia, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi del Comune di Morano sul Po, nominato con la Decreto sindacale n. 4/2022;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ADOTTA la seguente determinazione:

RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 7 del 07.03.2023, esecutiva ai sensi di legge e successive modifiche ed integrazioni, di approvazione del bilancio di previsione 2023/2025;

VISTA la Delibera di Giunta n° 26 del 07.03.2023, esecutiva ai sensi di legge e successive modifiche ed integrazioni, di approvazione PEG definitivo anni 2023/2025 esercizio finanziario 2023 per assegnazione delle risorse ai responsabili dei servizi, le quali trovano imputazione al codice di Bilancio;

DATO ATTO che il 25 maggio 2016 è entrato in vigore il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 c.d. GDPR (General Data Protection Regulation) che stabilisce le nuove norme in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché le norme relative alla libera circolazione di tali dati;

RILEVATO che il summenzionato Regolamento è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri dell'Unione Europea ed è entrato in vigore il 25 maggio 2018;

CONSIDERATO:

- che con il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 viene recepito nel nostro ordinamento giuridico il "principio di accountability" (obbligo di rendicontazione) che impone alle Pubbliche Amministrazioni titolari del trattamento dei dati:- di dimostrare di avere adottato le misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle

finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche;

- che i trattamenti siano conformi ai principi e alle disposizioni del Regolamento, prevedendo, altresì, l'obbligo del titolare o del responsabile del trattamento della tenuta di apposito registro delle attività di trattamento, compresa la descrizione circa l'efficacia delle misure di sicurezza adottate;

- che il registro di cui al punto precedente, da tenersi in forma scritta - o anche in formato elettronico - deve contenere una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative e che, su richiesta, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento sono tenuti a mettere il registro a disposizione dell'autorità di controllo;

CONSIDERATO, inoltre, che detto Regolamento ha rafforzato i poteri delle Autorità Garanti nazionali ed inasprito le sanzioni amministrative a carico di imprese e pubbliche amministrazioni prevedendo, in particolare, in caso di violazioni dei principi e disposizioni del Regolamento, che le sanzioni, per le Pubbliche Amministrazioni, possono arrivare fino a 20 milioni di euro (art. 83);

CONSIDERATO che tali obblighi di documentazione delle misure di sicurezza risultano analoghi a quelli previsti dal documento programmatico sulla sicurezza (DPS) - di cui al D.Lgs. 196/2003 - abrogato dal Decreto Legge n. 5 del 9 febbraio 2012, convertito dalla legge n. 35 del 4 aprile 2012; Tenuto conto, inoltre, che il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 ha disciplinato la nuova figura del "Data Protection Officer" (DPO), responsabile della protezione dei dati personali - che le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di nominare al proprio interno ovvero mediante ricorso a soggetti esterni all'Ente, in base ad un contratto di servizi - con il compito di consulenza e verifica sugli adempimenti in materia di privacy;

DATO ATTO che tra il personale interno dell'Ente non sono presenti le professionalità necessarie a ricoprire il ruolo del DPO che, ai sensi dell'art. 37 del GDPR, deve essere dotato della "*conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati e della capacità di assolvere ai compiti di cui all'art. 39*" del medesimo GDPR;

VISTO il Decreto del Presidente n. 1 del 25.05.2018 di designazione del Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RDP);

Dato atto che già con deliberazione della Giunta comunale n. 46 del 24.5.2018 era stato deliberato, tra l'altro, l'atto di indirizzo per l'affidamento del servizio di Responsabile per la Protezione dei dati (DPO) a soggetto esterno all'amministrazione,

VISTE le precedenti determinazioni n. 107 del 02/10/2018, n. 67 del 18/06/2019 e n. 32 del 23/03/2021, con cui si affidava il servizio alla Ditta Si.re Informatica e si impegnava la spesa per le annualità 2018-2019-2020-2021-2022-2023;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 112 del 27/11/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, di atto di indirizzo per la conferma dell'affidamento del servizio di Responsabile per la Protezione dei dati (DPO) a soggetto esterno;

VISTO il preventivo di spesa, depositato agli atti dell'Ente, della Ditta Si.Re. Informatica S.r.l. di Novi Ligure, con cui, per lo svolgimento dell'incarico di DPO, offriva, per mesi 36, l'importo €. 1.800,00 oltre IVA per un totale annuo di €. 2.196,00 ed individua, quale professionista, l' Avv. Massimo RAMELLO in possesso delle necessarie competenze, come risulta dal curriculum vitae, allegato al preventivo inviato;

Visto l'art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, il quale espressamente dispone: "*Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi... La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di*

responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto”;

Constatato che non sono disponibili convenzioni Consip raffrontabili con quanto è oggetto di acquisto tramite la presente procedura;

Dato atto che l’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 dispone che per appalti di valore inferiore a 140.000 euro si possa procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

Dato atto altresì che l’art. 50, comma 4 del codice prevede, per le procedure sotto soglia, la facoltà di utilizzo del criterio del minor prezzo;

Considerato che l’art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019), ha imposto alle amministrazioni l’obbligo di utilizzo del mercato elettronico per acquisti di importo pari a 5.000 euro, sino al sotto soglia;

Rilevato che la piattaforma del mercato elettronico della pubblica amministrazione consente di effettuare direttamente, mediante gli applicativi ivi presenti, una comparazione dei prezzi tra gli operatori economici abilitati al mercato medesimo;

Ritenuto, in base all'accurata esecuzione del precedente contratto, al grado di soddisfazione degli uffici comunali, al fatto che il cambio di fornitore porterebbe delle immediate ricadute sull'operatività degli uffici, di derogare al principio della rotazione in base al comma 4 dell'articolo 49 del D. Lgs. 36/2023;

Dato atto che il citato operatore economico risulta in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento;

Ritenuto di affidare l’appalto mediante trattativa del mercato elettronico al citato operatore poiché il prezzo proposto è risultato congruo e conveniente in rapporto alla qualità della prestazione, come risulta dalla documentazione versata in atti.

Constatato che il prezzo praticato è di euro 1.800,00 annui più Iva di legge;

Dato atto che l’art. 17, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023 ha stabilito che per gli appalti di cui all’art. 50, comma 1, lett. b), del codice la stazione appaltante abbia la facoltà di procedere all’affidamento dell’appalto adottando un unico provvedimento;

Appurato che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell’esecuzione del presente appalto:

- non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell’art. 26, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI oppure in conformità a quanto previsto dall’art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 81/2008, non è necessario redigere il DUVRI in quanto si tratta di servizi di natura intellettuale.

In conseguenza di quanto esposto risulta superflua la quantificazione degli oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale, da corrispondere all’operatore economico;

Visti

- l’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, disciplinante le procedure sotto soglia di valore inferiore a euro 140.000;

- l'art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 che ha fissato il vincolo all'utilizzo del Mercato elettronico;
- gli artt. 107 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000, i quali hanno fissato le competenze dei dirigenti e gli elementi informativi che devono essere inseriti nella determina a contrarre;
- l'art. 26, comma 6 del D.Lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3/2008 riguardanti la disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell'esecuzione degli appalti;
- il regolamento comunale per l'acquisizione sotto soglia di beni e servizi;
- l'art. 26 della legge n. 488/1999 che prevede l'utilizzo del *benchmark* delle convenzioni Consip, in caso di procedure svolte autonomamente;
- gli artt. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e 28, comma 3 del D.Lgs. 36/2023, in materia di "Amministrazione trasparente";

Dato atto che il presente provvedimento rispetta le regole di finanza pubblica in conformità a quanto disposto dall'art. 183, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il regolamento di contabilità vigente;

VISTO il D.Leg.vo 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

DI DARE ATTO che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per tutti i riferimenti dati per presupposti;

- 1) Di affidare alla Ditta Si.Re. Informatica s.r.l. di Novi Ligure, per le motivazioni esposte in narrativa, il servizio finalizzato allo svolgimento dell'incarico annuale di DPO - tramite il professionista individuato, Avv. Massimo RAMELLO - per l'importo annuale onnicomprensivo di €. 2.196,00 comprensiva di IVA per le annualità 2024-2026;
- 2) Di dare atto che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art.26, comma 1, della legge 488/1999, aventi per oggetto servizi comparabili con quelli oggetto della presente procedura;
- 3) Di impegnare nei confronti della ditta "**SI.RE INFORMATICA Srl**" con sede in Novi Ligure (AL) via Gavi, 26, P.IVA 01338860065 la somma di €. 5.400,00 oltre IVA di legge, per il triennio 2024-2026, che trova imputazione al codice di Bilancio come segue:

Creditore	C/R	Anno	Imp/Sub	Mis, Prog e Tit	Macroaggr.	Voce	Cap	Art	CIG	Importo €
SI. RE INFORMATICA	C	2024	319	01021	103	580	1075	99	Z153DCAFDD	2.196,00
SI. RE INFORMATICA	C	2025	319	01021	103	580	1075	99	Z153DCAFDD	2.196,00
SI. RE INFORMATICA	C	2026	319	01021	103	580	1075	99	Z153DCAFDD	2.196,00

- 4) Di comunicare, ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. 267/2000, all'associazione suddetta l'avvenuta registrazione dell'impegno di spesa nonché il **CIG Z153DCAFDD** assegnato al presente servizio.
- 5) Di dare atto che l'assunzione del presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio dei relativi esercizi finanziari, con le regole di finanza pubblica;
- 6) **DI DARE ATTO** che:
- è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria se contenente un impegno contabile;
 - va comunicata al fornitore la presente determinazione a sensi di legge;
 - il presente provvedimento va inserito nel registro delle determinazioni, tenuto presso gli Uffici Comunali e disponibile attraverso l'apparato informatico dell'Ente.

Il Responsabile del Servizio
F.to: Ferrero Patrizia

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario:

Esprime parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria Favorevole, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267

Comune di Morano sul Po, lì 15/12/2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to: Ferrero Patrizia

Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo Statuto Comunale;

ATTESTA

che la presente determinazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi per gg.15 consecutivi dal 01-mar-2024 al 16-mar-2024, nel sito Web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico (art.32, comma 1, della legge 18/06/2009, n.69).

Morano sul Po, lì 17/03/2024

Responsabile Pubblicazioni
F.to: Pagliano Giancarlo

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

li, _____

Il Responsabile del Servizio*